NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 29/XVI

- Decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020
- Costituzione – articolo 48
- Legge 27 dicembre 2001, n. 459
- Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni – articoli 218, 245, 242, 243, 224 e 251
- Legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni – articolo 3

IM GESETZENTWURF NR. 29/XVI ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN

- Dekret des Innenministers vom 15. Juli 2020
- Verfassung – Artikel 48
- Gesetz Nr. 459 vom 27. Dezember 2001
- Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 mit nachfolgenden Änderungen – Artikel 218, 245, 242, 243,224 und 251
- Regionalgesetz Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit nachfolgenden Änderungen – Artikel 3

Direzione Centrale Servizi Elettorali - Ufficio I:pianificazione e affari generali - Prot. Ingresso N.0027109 del 15/07/2020

Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 7 giugno 1991, n.182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, a norma del quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 26/2020, convertito dalla legge n. 59/2020, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

DECRETA

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre del corrente anno, sono fissate per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 4 ottobre e di lunedì 5 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

Roma, 15 LUG. 2020

Luciana Lamorgese

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

VERFASSUNG DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

Titolo IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[4)]

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

IV. Titel

POLITISCHE BEZIEHUNGEN

Art. 48 Wahlberechtigt sind alle Staatsbürger, Männer und Frauen, die volljährig sind.

Die Stimmabgabe ist persönlich und für alle Wahlberechtigten gleich; sie ist frei und geheim. Ihre Ausübung ist Bürgerpflicht.

Das Gesetz bestimmt die Voraussetzungen und Modalitäten für die Ausübung des Wahlrechts der im Ausland ansässigen Staatsbürger und gewährleistet die Effektivität dieses Rechtes. Zu diesem Zwecke wird ein Auslandswahlkreis für die Parlamentswahlen errichtet; die diesem Wahlkreis zuzuweisende Anzahl von Sitzen wird anhand gesetzlich festgelegter Kriterien durch Verfassungsnorm bestimmt.[4)]

Eine Einschränkung des Wahlrechtes ist nur dann zulässig, wenn bürgerliche Handlungsunfähigkeit vorliegt oder auf Grund eines unwiderruflichen Strafurteils oder in den vom Gesetz angegebenen Fällen moralischer Unwürdigkeit.

4) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 17. Jänner 2000, Nr. 1 eingefügt.

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Vigente al: 29-7-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalita' di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore puo' esercitare l'opzione per il

voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. *((1))*

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilita' di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione e' valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 4-bis.

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalita' possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identita', deve pervenire al comune di iscrizione elettorale ***((entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale))***. La richiesta e' revocabile entro il medesimo termine ed e' valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare

l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalita' e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita' previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalita' definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.

(2)

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un

deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ***((composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.))***

Art. 8.

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

((b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;))

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

((4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero)).

Art. 9.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite

presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri".

Art. 11.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalita' previste dagli articoli 15 e 16.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.
3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore puo' inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza e' espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E' nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato e' considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

Art. 12.

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita', agli elettori ***((ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge))*** il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. ***((2))***

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi ***((...))*** puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. ***((2))***

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente ***((agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge))***. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. ***((2))***

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 13.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori ***((ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge))***, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1.

L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. *((2))*

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita' di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica ***((degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7))***, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata. *((2))*

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede

incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 15.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista e' data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale e' data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono

eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parita' di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

Art. 16.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

Art. 17.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale e' regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la piu' ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunita' italiane all'estero, in conformita' ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parita' di accesso e di trattamento e sull'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici.

Art. 18.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota piu' volte per corrispondenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Art. 19.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52)) ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente abrogazione si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 20.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo

20 dicembre 1993, n. 533, nonche', limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

((1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente legge)). ((2))

2. Gli elettori residenti negli Stati ***((di cui al comma 1-bis))***, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio. ***((2))***

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' sostituito dal seguente:

"Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto".

Art. 22.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione gia' definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione gia' definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

Art. 23.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "di un comune della Repubblica", sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei

cittadini italiani residenti all'estero";

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente";

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: "elettorali dei comuni medesimi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

Art. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 25.

1. Per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella C

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella D

((Parte di provvedimento in formato grafico))

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 2

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige[1]

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI

Articolo 1 Autonomia della comunità locale
Articolo 2 Funzioni
Articolo 3 Decentramento comunale

CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Articolo 4 Statuto comunale
Articolo 5 Contenuto dello statuto
Articolo 6 Potestà regolamentare

CAPO III
EMBLEMA E TITOLO DEL COMUNE

Articolo 7 Emblema del comune e distintivo del sindaco
Articolo 8 Titolo di "Città" o di "Borgata"
Articolo 9 Condizioni per ottenere il titolo di "Città"
Articolo 10 Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata"
Articolo 11 Modalità di concessione del titolo di "Città" o di "Borgata"

[1] In B.U. 10 maggio 2018, n. 19 – Suppl. n. 2.

sindaco e il consiglio comunale restano in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale previsto per i comuni della regione.

Art. 218 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica o per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente:

a) alle elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica, o a elezioni suppletive, nei rispettivi collegi;
b) alle elezioni per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) a referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali.[27]

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal presidente della regione, con le modalità di cui all'articolo 219 non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica trova applicazione l'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

[27] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 23 giugno 2020, n. 1.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

4-*bis*. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali, trovano applicazione le disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali.[28]

Art. 219 (Indizione dei comizi elettorali – Pubblicazione del manifesto)

1. Il presidente della regione, d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento, e sentito il presidente della provincia, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori.

2. Il presidente della regione comunica inoltre il decreto al presidente della commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della regione può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

---

[28] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. 23 giugno 2020, n. 1.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al commissario del governo.

Art. 245 (Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. Le decisioni di cui all'articolo 244 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 234, comma 1, lettera d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco; a seguire, in senso verticale, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale.

3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti il manifesto delle candidature deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di sindaco nonché i contrassegni delle liste collegate e il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di consigliere comunale. Per i comuni della provincia di Bolzano devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di

appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato e i collegamenti di lista di cui all'articolo 241.

4. Per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale; a seguire, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla sola carica di consigliere. Devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato e i collegamenti di lista di cui all'articolo 241.

5. I manifesti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo e in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

Art. 246 (Stampa delle schede)

1. L'ufficio elettorale della regione provvede alla stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 244. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

2. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento le schede elettorali riportano a fianco del contrassegno il nominativo del relativo candidato alla carica di sindaco. I contrassegni sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Le schede avranno le caratteristiche di cui all'allegato D.

4. In sede di esame e ammissione delle liste dei candidati, la competente commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.

Art. 241 (Collegamento delle liste in provincia di Bolzano)

1. Nei comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui agli articoli 284 e 285.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.

Art. 242 (Modalità di presentazione delle candidature)

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste a esse collegate;

b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali;
c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Nei comuni della provincia di Bolzano la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-*ter* del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-*ter* del DPR 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste a esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;
d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 241;
f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.

2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 241 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9.00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12.00 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del presidente della provincia dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

Art. 243 (Delegati e rappresentanti di lista)

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, entro le ore 12.00 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui alla lettera e) dell'articolo 242.

2. Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dalla lettera e) dell'articolo 242 vanno consegnate, entro le ore 12.00 del sabato precedente la votazione, al sindaco che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 244 (Commissione o sottocommissione elettorale circondariale – Esame e ammissione delle candidature)

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

a) effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 240, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione;

cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Art. 224 (Composizione dell'ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 225 (Albo dei presidenti di seggio)

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;
b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;
c) non appartengono a una delle categorie indicate nell'articolo 229;
d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

7. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 250 (Propaganda e pubblicità delle spese elettorali)

1. Per quanto riguarda la propaganda elettorale, i limiti e la pubblicità delle spese elettorali si applicano le disposizioni statali in materia relative alle elezioni comunali.

Art. 251 (Accesso alla sala della votazione)

1. Possono essere ammessi nella sala della votazione solo gli elettori che presentino il documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello stato e relativo alla rispettiva sezione.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti a offendere.

Art. 252 (Elettori che possono votare nella sezione)

1. Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32-*bis* del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che lo dichiari elettore del comune;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, purché iscritti nelle liste elettorali del comune;
d) gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione.

REGIONALGESETZ VOM 3. MAI 2018, NR. 2

Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol[1]

INHALTSVERZEICHNIS

I. TITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

I. KAPITEL
AUTONOMIE UND FUNKTIONEN DER GEMEINDEN

Art. 1 Autonomie der örtlichen Gemeinschaft
Art. 2 Funktionen
Art. 3 Dezentrale Gemeindeorgane

II. KAPITEL
SATZUNGSAUTONOMIE UND VERORDNUNGSBEFUGNIS

Art. 4 Gemeindesatzung
Art. 5 Inhalt der Satzung
Art. 6 Verordnungsbefugnis

III. KAPITEL
WAPPEN UND BEZEICHNUNG DER GEMEINDE

Art. 7 Wappen der Gemeinde und Abzeichen des Bürgermeisters
Art. 8 Bezeichnung „Stadtgemeinde" oder „Marktgemeinde"
Art. 9 Voraussetzungen für die Verleihung der Bezeich-

[1] Im ABl. vom 10. Mai 2018, Nr. 19, Beibl. Nr. 2.

wenn die die Neuwahl verursachenden Umstände innerhalb 1. September eingetreten sind.

(3) Im Herbst des Jahres, in dem die jeweiligen Landtagswahlen ausgeschrieben werden, finden keine Gemeindewahlen statt. In diesem Fall wird der Wahltermin auf einen Sonntag zwischen dem 1. Februar und dem 31. März des darauf folgenden Jahres festgelegt.

(4) Der Gemeinderat und der Bürgermeister, die aus anderen Gründen als dem normalen Ablauf der Amtszeit neu gewählt werden, bleiben nur für die restliche Zeit der Fünfjahresperiode im Amt, die für sämtliche Gemeinderäte der Region vorgesehen ist. Erfolgt die Neuwahl in dem Jahr unmittelbar vor jenem der Abhaltung der allgemeinen Wahlen, so bleiben der Bürgermeister und der Gemeinderat bis zur Fälligkeit der für die Gemeinden der Region vorgesehenen darauf folgenden allgemeinen Wahlen im Amt.

Art. 218 Gleichzeitige Abhaltung der Gemeindewahlen und der Neuwahl der Abgeordnetenkammer und des Senats der Republik oder der italienischen Mitglieder des Europäischen Parlaments

(1) Die Neuwahl der Gemeindeorgane kann mit nächstehenden Wahlen oder Volksabstimmungen zusammenfallen:

a) Neuwahl der Abgeordnetenkammer und des Senats der Republik oder Ersatzwahlen in den jeweiligen Wahlkreisen;
b) Neuwahl der italienischen Mitglieder des Europäischen Parlaments;

c) gesamtstaatliche Volksabstimmungen, auch bestätigende Volksabstimmungen über Verfassungsänderungen.[27]

(2) Bei gleichzeitiger Abhaltung der Wahlen laut Abs. 1 wird das Datum der Gemeindewahlen spätestens am fünfundvierzigsten Tag vor dem Wahltag vom Präsidenten der Region gemäß den Modalitäten laut Art. 219 festgesetzt. Für die Wahl wird auf die mit Staatsgesetz festgesetzten Uhrzeiten Bezug genommen.

(3) Bei gleichzeitiger Abhaltung der Gemeindewahlen und der Neuwahl der Abgeordnetenkammer und des Senats der Republik findet Art. 5 des Gesetzesdekrets vom 3. Mai 1976, Nr. 161 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 14. Mai 1976, Nr. 240 – Anwendung.

(4) Bei gleichzeitiger Abhaltung der Gemeindewahlen und der Neuwahl der italienischen Mitglieder des Europäischen Parlaments finden Art. 1 und 2 des Gesetzesdekrets vom 21. Mai 1994, Nr. 300 – umgewandelt durch das Gesetz vom 16. Juli 1994, Nr. 453 – Anwendung.

(4-*bis*) Bei gleichzeitiger Abhaltung der Gemeindewahlen und gesamtstaatlicher Volksabstimmungen – auch bestätigende Volksabstimmungen über Verfassungsänderungen – finden die Bestimmungen der Staatsgesetze betreffend die gleichzeitige Abhaltung dieser Volksabstimmungen mit den Gemeindewahlen Anwendung.[28]

---

[27] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. Juni 2020, Nr. 1 ersetzt.

[28] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 23. Juni 2020, Nr. 1 hinzugefügt.

mission bzw. Bezirkswahlunterkommission durch Auslosung die Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und der Kandidatenlisten für den Gemeinderat fest. Für die Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern erfolgt die Auslosung unter den Listen für den Gemeinderat. Für die Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern erfolgt die Auslosung getrennt für die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und für die Kandidatenlisten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds.

(7) Der Auslosung können auf Antrag die Beauftragten der vorgelegten Listen beiwohnen.

(8) Die Reihenfolge der Kandidatenlisten für den Gemeinderat wird durch numerische Auslosung ungeachtet der Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters festgelegt.

(9) Die Entscheidungen der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission sind endgültig und werden auch dem Regierungskommissär zur Kenntnisnahme mitgeteilt.

Art. 245 Veröffentlichung des Plakats mit den Kandidaturen

(1) Die Entscheidungen laut Art. 244 müssen dem Wahlamt der Region für die Vorbereitung des Plakats laut Art. 234 Abs. 1 Buchst. d) unverzüglich mitgeteilt werden.

(2) Für die Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern muss das Plakat das Listenzeichen mit Zunamen, Vornamen, Geburtsort und Geburtsdatum des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und senkrecht darunter Zunamen, Vor-

namen, Geburtsort und Geburtsdatum der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds anführen.

(3) Für die Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern muss das Plakat mit den Kandidaturen den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum eines jeden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen und den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum eines jeden Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds anführen. Für die Gemeinden der Provinz Bozen müssen außerdem die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung eines jeden Kandidaten und die Listenverbindungen laut Art. 241 angeführt werden.

(4) Für die Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern muss das Plakat das Listenzeichen, den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds und darunter den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum der Kandidaten, die nur für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds antreten, anführen. Außerdem müssen die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung eines jeden Kandidaten und die Listenverbindungen laut Art. 241 angeführt werden.

(5) Die Plakate laut den Abs. 2, 3 und 4 sind unverzüglich und in angemessener Zahl dem Bürgermeister zu übermitteln, der den Anschlag an der Amtstafel und an anderen öffentlichen Orten spätestens am achten Tag vor dem Wahltag veranlassen muss.

(4) Bei der Überprüfung und Zulassung der Kandidatenlisten überprüft die zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission den Anteil der Vertreter eines jeden Geschlechts in den Kandidatenlisten. Bei Nichteinhaltung der Bestimmung laut Abs. 1 weist sie die Liste zurück. Wird die Höchstzahl laut Abs. 2 überschritten, so verkürzt sie die Liste auf die höchstzulässige Anzahl von Kandidaten desselben Geschlechts, indem sie die letzten Namen des mit mehr als zwei Dritteln vertretenen Geschlechts streicht.

Art. 241 Listenverbindungen in der Provinz Bozen

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen – mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – können sich die Kandidatenlisten für die Zuteilung der Sitze an die höchsten Reststimmen gemäß Art. 284 und 285 untereinander verbinden.

(2) Die Erklärungen über die Listenverbindungen müssen gegenseitig sein, und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern – mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – können sich ausschließlich Listen untereinander verbinden, die denselben Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters unterstützen.

Art. 242 Modalitäten für die Vorlegung der Kandidaturen

(1) Zusammen mit den Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und mit den Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist Folgendes vorzulegen:

a) drei Ausfertigungen des Listenzeichens in Farbe, auch mit Abbildungen, in einem Kreis von 10 cm Durchmesser und

drei Ausfertigungen desselben Listenzeichens in einem Kreis von 2 cm Durchmesser. In den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen den Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters die Listenzeichen sämtlicher verbundenen Listen beigelegt werden;

b) die vom zuständigen Bürgermeister für jeden Kandidaten ausgestellte Bestätigung über die Eintragung in den Wählerlisten;

c) die Erklärung über die Annahme der Kandidatur mit gemäß den Bestimmungen laut Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung beglaubigter Unterschrift. Befindet sich der Kandidat im Ausland, so ist die Beglaubigung der Unterschrift bei einer diplomatischen Vertretung oder einem Konsulat zu beantragen. Der Kandidat muss in der Erklärung über die Annahme der Kandidatur ausdrücklich angeben, dass für ihn keiner der Umstände laut Art. 10 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 zutrifft. In den Gemeinden der Provinz Bozen muss der Erklärung über die Annahme der Kandidatur außerdem die im Sinne des Art. 20-*ter* des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung ausgestellte Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung bzw. – sofern der Kandidat keine Erklärung im Sinne des Art. 20-*ter* des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 abgegeben hat – eine für die Zwecke und die Wirkungen des Wahlmandats abgegebene Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung beigelegt werden. Genannte Erklärung oder Bescheinigung ist für die

Dauer der Amtszeit des Gemeinderats unwiderruflich. Weiters hat die Erklärung über die Annahme der Kandidatur in den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern eventuell den ausdrücklichen Verzicht auf die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters zu enthalten; in den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen in der Erklärung die verbundene Liste oder die verbundenen Listen angegeben werden. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern muss jeder Kandidat für das Amt des Bürgermeisters angeben, welche der mit ihm verbundenen Listen für die Zwecke der Zuteilung der Sitze im Gemeinderat als Bezugsliste zu betrachten ist;

d) eine Kopie des Arbeitsprogramms; für die Provinz Bozen nur in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern;

e) die Angabe eines oder zweier Listenbeauftragten, die dazu befugt sind, einen Listenvertreter für jeden Wahlsprengel und für die Hauptwahlbehörde namhaft zu machen und – für die Gemeinden der Provinz Bozen mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – die Erklärungen über die Listenverbindungen laut Art. 241 abzugeben;

f) in den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen zusammen mit den Kandidatenlisten die Erklärungen über die Verbindung mit einem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters vorgelegt werden; diese müssen mit der entsprechenden Erklärung des jeweiligen Kandidaten übereinstimmen.

(2) Die Erklärungen über die Listenverbindungen laut Art. 241 können bei der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahl-

unterkommission bis spätestens 9.00 Uhr des Tages nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Listen eingereicht werden.

(3) Die Namhaftmachungen und die Erklärungen müssen schriftlich erfolgen und die Unterschrift der Listenbeauftragten muss von den im Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung angeführten Personen beglaubigt werden.

(4) Die Listen und die Beilagen müssen während der Amtsstunden zwischen dem siebenunddreißigsten Tag und 12.00 Uhr des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag, mit Ausschluss des Sonntags, vorgelegt werden. Die Listen, denen Listenzeichen beiliegen, die mit den bei der Landesregierung hinterlegten Listenzeichen identisch sind, müssen von einer Person vorgelegt werden, die mit einer von einem oder mehreren Regional- oder Landesleitern der Partei oder der politischen Gruppe, die das Listenzeichen hinterlegt hat, erteilten Vollmacht ausgestattet ist, und zwar zusammen mit der vom jeweiligen Landeshauptmann ausgestellten Bestätigung, dass genannte Leiter zur Erteilung der Vollmachten für die Vorlegung der Listen ermächtigt sind.

(5) Der Gemeindesekretär oder der von ihm bevollmächtigte Gemeindebedienstete stellt eine Bestätigung über den Empfang der vorgelegten Dokumente mit Angabe des Tages, der Uhrzeit und der fortlaufenden Nummer der Vorlegung aus und übermittelt diese am Nachmittag des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag an die gebietsmäßig zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission.

Art. 243 Listenbeauftragte und Listenvertreter

(1) Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission übermittelt dem Bürgermeister bis spätestens 12.00 Uhr des Freitags vor dem Wahltag das Namensverzeichnis der Listenbeauftragten laut Art. 242 Buchst. e).

(2) Die Namhaftmachungen der Listenvertreter laut Art. 242 Buchst. e) müssen bis spätestens 12.00 Uhr des Samstags vor dem Wahltag dem Bürgermeister übergeben werden, der sie an die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden weiterleitet bzw. am Samstagnachmittag oder am Morgen des Wahltags – jedoch vor Beginn der Wahlhandlungen – direkt den einzelnen Vorsitzenden übergibt.

Art. 244 Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission – Überprüfung und Zulassung der Kandidaturen

(1) Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission nimmt innerhalb des dritten Tages nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen Folgendes vor:

a) sie führt die im Art. 240 Abs. 4 vorgesehenen Amtshandlungen durch und weist die Listen zurück, wenn infolge der Kürzung die Zahl der Kandidaten niedriger als die für die Zulassung erforderliche Mindestzahl ist;
b) sie überprüft, ob die Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds von der vorgeschriebenen Anzahl Wahlberechtigter unterschrieben wurden, und weist die Listen zurück, für die dies nicht zutrifft;
c) sie weist die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück und streicht die Namen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds aus den Listen, wenn festgestellt wird, dass für sie einer der Umstände laut Art. 10 Abs. 1

Art. 224 Zusammensetzung der Sprengelwahlbehörde

(1) In jedem Sprengel wird eine Wahlbehörde eingerichtet, die aus einem Vorsitzenden, vier Stimmenzählern und einem Schriftführer zusammengesetzt ist. Ein vom Vorsitzenden bestimmter Stimmenzähler übernimmt die Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden.

Art. 225 Verzeichnis der Vorsitzenden von Sprengelwahlbehörden

(1) Im Verzeichnis der für das Amt des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde geeigneten Personen, das beim Wahlamt der Region geführt wird, sind die Namen der Wahlberechtigten eingetragen, die die Voraussetzungen laut Abs. 2 erfüllen. Die interessierten Personen müssen innerhalb Oktober eines jeden Jahres einen an den Bürgermeister der Wohnsitzgemeinde gerichteten schriftlichen Antrag mit Angabe des Geburtsdatums und Geburtsortes, des Studientitels, Wohnsitzes, des Berufs oder Gewerbes stellen. Für jede Gemeinde muss die Zahl der im Verzeichnis enthaltenen Namen mindestens doppelt so hoch wie die Zahl der Wahlsprengel sein.

(2) Die Aufgaben des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde können die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingetragenen Bürger ausüben, die:

a) bei den Landtagswahlen wahlberechtigt sind;
b) mindestens das Abschlusszeugnis einer Oberschule besitzen;
c) nicht einer der im Art. 229 angegebenen Kategorien angehören;
d) was die Provinz Bozen anbelangt, die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache laut

Art. 251 Zutritt zum Wahllokal

(1) Das Wahllokal dürfen nur die Wähler betreten, die den in den Staatsgesetzen vorgesehenen Ausweis für die Zulassung zur Stimmabgabe im jeweiligen Sprengel vorweisen.

(2) Es ist absolut verboten, Waffen oder zur Verletzung geeignete Gegenstände mitzuführen.

Art. 252 Wahlberechtigte des Sprengels

(1) Im Sprengel sind folgende Personen wahlberechtigt:

a) wer in der Wählerliste des Sprengels eingetragen ist;
b) wer ein Urteil des Oberlandesgerichts oder eine im Sinne des Art. 32-*bis* des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 20. März 1967, Nr. 223 in geltender Fassung ausgestellte Bestätigung des Bürgermeisters vorweist, in dem bzw. in der er als Wahlberechtigter der Gemeinde erklärt wird;
c) der Vorsitzende, die Stimmenzähler, der Schriftführer der Sprengelwahlbehörde und die Listenvertreter, sofern sie in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind;
d) die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Wahlsprengel zugeteilten Beamten und Angehörigen der Polizeikräfte, sofern sie in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind.

(2) Die Wahlberechtigten laut Buchst. b), c) und d) werden vom Vorsitzenden am Ende der Sprengelwählerliste eingetragen.

Art. 253 Insassen von Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie Inhaftierte, denen das Wahlrecht nicht entzogen wurde

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione[1]

CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

Art. 2[2]

Art. 3 (Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione.[3]

---

[1] In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

[3] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

1-bis. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.[4]

2.[5]

3.[6]

Art. 4[7] (Bilancio di previsione)

1. In relazione a quanto disposto al punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno oppure non oltre i 30 giorni dalla presentazione da parte dello Stato del proprio disegno di legge di stabilità se la presentazione è

---

[4] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

[5] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

[6] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

[7] Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region[1]

I. KAPITEL
HAUSHALTSVORANSCHLAG UND AUSGABENGESETZE

Art. 1 Zielsetzungen

(1) Mit diesem Gesetz werden die Instrumente für die Finanzplanung und die Buchhaltungsordnung der Region in Anwendung der Bestimmungen des Autonomiestatuts geregelt.

Art. 2[2]

Art. 3 Regionalgesetze zur Regelung der Ausgaben

(1) In den Gesetzentwürfen, die neue Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, sind für die Wirkungen des zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Haushalts das Ausmaß und die finanzielle Deckung anzugeben.[3]

---

1 Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1.

2 Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

3 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

(1-*bis*) Die finanzielle Deckung der Regionalgesetze, die neue oder höhere Ausgaben bzw. geringere Einnahmen mit sich bringen, wird nach folgenden Modalitäten bestimmt:

a) durch Gesetzesänderungen, die neue oder höhere Einnahmen bewirken;
b) durch Reduzierung von Ansätzen, die in vorhergehenden Gesetzesbestimmungen betreffend Ausgaben vorgesehen waren;
c) durch Verwendung der in den Sonderfonds laut Art. 49 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 eingetragenen Rückstellungen.[4]

(2)[5]

(3)[6]

Art. 4[7] Haushaltsvoranschlag

(1) In Bezug auf die Z. 4.1 der Anlage 4/1 (Angewandter Haushaltsgrundsatz betreffend die Haushaltsplanung) des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 wird der Haushaltsvoranschlag, der sich auf einen mindestens dreijährigen Zeitraum beziehen muss, dem Regionalrat vom Regionalausschuss innerhalb 31. Oktober jeden Jahres bzw. innerhalb 30 Tagen nach Vorlegung des Entwurfs des

---

[4] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 eingefügt.

[5] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

[6] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

[7] Der Artikel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.